



COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi

OGGETTO:	CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO INNANZI LE MAGISTRATURE ORDINARIE .
-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di, presso la sede comunale, via Verdi 1

- il Dott: Vito Antonio Maggiore, nato a Ostuni il 25.10.1958, Segretario Generale e Responsabile del Servizio Contenzioso

e

l'**avvocato**, nato a il, domiciliato in alla Via – Codice Fiscale

- premesso che con **Decreto del Sindaco n..... del .././2012**, è stato conferito al costituito professionista l'incarico per l'espletamento del servizio di patrocinio legale del Comune di Carovigno innanzi le Magistrature Ordinarie;

PATTUISCONO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Carovigno affida, per il periodo dal .././2012 al .././2014, con contratto di prestazione d'opera ex art.2230 cod. civ., secondo le clausole degli articoli successivi, all'avv.i, che accetta, l'incarico per prestazioni professionali in materia di patrocinio legale, a favore del Comune di Carovigno, innanzi le Magistrature Ordinarie. civile ed amministrativa. Con l'incarico non si instaura un rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso, il professionista riconosce ed accetta che la presente convenzione rimane valida ed efficace sino al termine del mandato elettorale del Sindaco.
2. Il professionista assume l'obbligo di accettare tutti gli incarichi giudiziali affidatigli, salvo rinunce per gravi e giustificati motivi che saranno prese in considerazione da parte della Giunta Comunale.
3. Il professionista espletterà il suo incarico normalmente presso il suo studio ma, occorrendo, anche presso la sede comunale. Potrà avvalersi delle prestazioni lavorative del dipendente comunale adibito alla sezione "Controversie". Il professionista avrà diritto di acquisire dagli uffici comunali ogni atto o informazione necessario all'espletamento dell'incarico conferito.
4. Quale corrispettivo il professionista percepirà un compenso forfettizzato di €.....annui (CAP e IVA compresi) che gli sarà corrisposto a mensilità posticipate. Al professionista saranno riconosciute eventuali spese vive dallo stesso sostenute ed anticipate inerenti gli incarichi conferitigli. Allo stesso saranno riconosciuti gli eventuali compensi liquidati dal Giudice per le cause vinte.
5. Al professionista non competerà alcun rimborso per spese di viaggio dal suo studio e/o abitazione al palazzo municipale né per recarsi presso la sede della Magistratura competente.
6. Il professionista si impegna a portare a termine il grado di giudizio per il quale ha ricevuto l'incarico in costanza del presente rapporto di prestazione d'opera, anche dopo la scadenza del termine finale del contratto, alle medesime condizioni di cui agli art.4 e 5 della presente convenzione. Il professionista deve eseguire gli incarichi conferitigli personalmente.
7. Il professionista incaricato riconosce al Comune la facoltà unilaterale di prorogare il contratto. L'ente si riserva la facoltà di risolverlo prima della scadenza originaria o prorogata, con un preavviso di almeno due mesi.
8. Per ogni controversia inerente la presente convenzione sarà competente il Foro di Brindisi.
9. Ogni spesa di eventuale registrazione conseguente al presente contratto sarà a carico del prestatore d'opera.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CONTENZIOSO**

L'AVVOCATO
